

STATUTO

KINDERS' SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CATALDO CL VIA
BABAUERRA S.N.

Numero REA: CL - 99424

Codice fiscale: 01804230850

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

Rep.n.103163

Racc.n.24624

Allegato "B"

STATUTO

della "Kinders' School Società Cooperativa Sociale" con sede
legale in San Cataldo (CL).

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"Kinders' School Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa ha sede in San Cataldo (CL).

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali,
succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero.

E' altresì attribuito alla competenza esclusiva dell'Organo
Amministrativo il potere di deliberare il trasferimento della
sede sociale all'interno del Comune.

ART.2 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART.3 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché del D.Lgs. 3.7.2017 n.112 e successivi decreti attuativi ed eventuali successive norme integrative e/o modificative.

La cooperativa adotta il modello societario delle S.r.l. in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice civile vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART.4 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci

cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.5 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art.45 della Costituzione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera "A" e "B", della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione

sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art.2511 c.c., è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

La Società Cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche senza scopi di lucro, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Regione, Asp, ecc.) con enti pubblici, morali e privati si propone lo svolgimento delle

attività previste dall'art.1 lettera "A" e "B" della legge 381/91 e dalle Leggi regionali di Riferimento emanate ed emanande.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.

ART. 6

La Società Cooperativa intende perseguire senza finalità speculative l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.

- migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche dei propri soci e di coloro che di essa intendono servirsi dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro;
- prestare assistenza psicologica, medica, pedagogica, giuridica, morale e sociale allo scopo di aiutare gli individui nello sviluppo armonico ed integrale della loro personalità e delle loro attitudini nella soluzione delle difficoltà di carattere medico - fisico - sociale;
- polo educativo;
- assistere le famiglie nella loro formazione e sviluppo e nell'adempimento del loro ruolo socio culturale;
- fornire agli enti e alle persone che si occupano di problemi educativi e sociali, collaborazione, assistenza, personale specializzato e mezzi tecnici per l'adempimento del loro ruolo

mediante interventi e sostegni di umana solidarietà;

- promuovere un'adeguata informazione riguardo ai problemi medici, psicologici, sessuologici, giuridici, etici e sociali;
- promuovere ed effettuare la gestione e la realizzazione di corsi di formazione professionale mirati alla formazione specialistica in ogni settore e genere, formare inoltre personale specialmente nell'intervento psicologico, pedagogico e sociale;
- costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento della società, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Operando nell'ambito dei servizi sociali, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti Locali (Comuni, Comunità montane, associazioni e consorzi di Comuni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali) con Enti pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati, si propone in generale di combattere la emarginazione di tutte le persone in difficoltà per handicap di qualsiasi genere (fisico, psichico, sensoriale) o per disadattamento familiare, sociale o per tossicodipendenza o per anzianità e dei relativi operatori, favorendo l'autonomia ed il loro completo inserimento o

reinserimento socio-lavoratore e la piena integrazione nella collettività di appartenenza anche mediante:

- prestazione di consulenze individuali familiari di gruppo;
- corsi e conferenze su temi di educazione sessuale, eugenetica, orientamento scolastico e professionale, medico, sociale, giuridico e pedagogico;
- servizi socio - psicologici extra murari e domiciliari, convenzionati con enti pubblici e privati;

In conformità ai servizi erogati, la cooperativa potrà istituire, realizzare, acquisire, gestire in proprio, in convenzione o per affidamento: servizi di assistenza sociosanitaria, Residenze Sanitarie Assistite (RSA); Comunità Terapeutiche Assistite (CTA); Case di cura, ospedali, cliniche; centri di pronto soccorso; centri di medicina per lo sport; hospice; centri del benessere; beauty farm; beauty clinic; pet therapy, orto didattico, fattoria didattica, health center; centri di emodialisi; centri di attività protetta; centri diurni; consultori; poliambulatori e centri di medicina preventiva, specialistica e del lavoro, per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l'applicazione di radioterapia e radioimmunoterapia; asili nido, micronido, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, scuole dell'infanzia e primarie paritarie e non paritarie, università, comunità infantili, recupero scolastico; mense scolastiche con preparazione e somministrazione dei pasti;

gestire scuole paritarie regionali e nazionali di ogni ordine e grado; comunità alloggio; strutture per la fruizione del tempo libero; case famiglia; centri diurni e sociali per anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, immigrati e disadattati in genere; case di riposo, case protette; Centri polifunzionali; Case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, profughi, immigrati anche extracomunitari anche minori; gruppo appartamento; centri di riabilitazione e cura per disabili fisici, psichici e sensoriali; soggiorni climatici e termali; centri e strutture residenziali e semiresidenziali e del tempo libero; servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o omologati per il trasporto di inabili; servizi di accompagnamento e trasporto scolastico; attività di servizio di telemedicina, telesoccorso, teleassistenza ed elisoccorso, , siti internet e portali telematici nel settore della salute, del sociale, della cultura, del turismo dell'ambiente e dello sport; rete civica; servizi di igiene pubblica e, convenzioni e/o convenzionamenti con sanità pubblica e/o privata per l'espletamento di servizi vari;

- organizzare indagini e ricerche specifiche così come previsto dalla L.R. 22/86 e della L. 328/00.
- gestire attività di supporto tecnico/professionale a favore di enti pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività socio assistenziali;

- collaborare con scuole specie di grado superiore, enti pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari e conferenze sulle molteplici problematichità sociali, al fine di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica, specie quella giovanile contribuendo in tal modo alla costruzione di una nuova coscienza sociale; intervenire nella realtà scolastica tradizionale attraverso e con la collaborazione di personale docente e non al fine di realizzare programmi di attività didattico/pratico/manuali. Organizzazione attraverso la consulenza ed il supporto di personale esperto e competente di corsi informativi per il team docente interessato alle suddette attività, al fine di intervenire ad una piena e rispondente formazione finalizzata alla acquisizione di elementi e nozioni teorico/pratiche da trasmettere e riproporre al gruppo/classe, anche come integrazione alle attività didattico/culturali; inoltre per favorire il reinserimento parziale o globale di soggetti disabili fisici psichici e di ex tossicodipendenti nella realtà di provenienza e di appartenenza;

- attività di animazione culturale e risocializzazione, attività teatrali e di drammatizzazione, nonché attività musicali, musicoterapia e danzaterapia, psicomotricità ed altre terapie alternative, in collaborazione con scuole, enti pubblici e privati, istituzioni educative, organizzazioni di solidarietà sociale; organizzazione di laboratori sperimentali

e di ricerca, di corsi di formazione professionale;

- gite, soggiorni di vacanze, escursioni e visite guidate;
- la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cure, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;
- la creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psicopedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- assistenza domiciliare ai malati terminali;
- assistenza domiciliare integrata;
- gestione di progetti specifici che riguardano i minori ed adolescenti, gli alcolisti, gli ex detenuti, i tossicodipendenti e gli extracomunitari, i nomadi-ROM, le donne capo-famiglia, i disoccupati, gli ex tossicodipendenti, i detenuti, i soggetti di microcriminalità, i portatori di handicap, i disabili;
- gestione di progetti per il recupero scolastico sia a domicilio che in strutture; progetti sulla dispersione scolastica; assistenza e scolarizzazione ai bambini extracomunitari al fine di permettere un agevole inserimento

nel tessuto sociale nel quale vivono;

- gestire corsi di formazione e riqualificazione intesi a dare ai soci e ai non soci e agli operatori, strumenti e capacità e/o qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella società delle persone a rischio, disagiate o coinvolte in situazioni di emarginazione;

- gestione centri informa giovani, informa famiglie;

- la promozione, lo studio, la gestione e lo sfruttamento delle tecniche teoriche e pratiche della fisioterapia, della rieducazione motoria e di tutte le prestazioni paramediche, nonché il loro esercizio e la gestione di palestre;

- centri di ascolto, prevenzione, assistenza per i minori, tossicodipendenti, vittime dell'alcolismo e malattie sociali in genere;

- gestione di centri polifunzionali per l'animazione, ludoteche, educazione alla lettura, centro ascolto musica e biblioteche, anche multimediali;

- servizio trasporto infermi con ambulanza, ecc.;

- gestione di progetti di pubblica utilità;

- gestione di scuole di ogni ordine e grado e di relativi servizi come animazione, servizi ausiliari, accompagnamento, trasporto degli alunni in ambito urbano ed extraurbano, attività culturali, sportivi e quant'altro connesse;

- attività educative assistenziali in favore dei minori, disabili, ecc..

- la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati allo sviluppo psicofisico degli utenti;

- promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi in base alla L.R. 22/86;

- la gestione di colonie estive e l'organizzazione di attività ricreative varie per minori;

- ludoteche;

- centri gioco;

- gestione progetti domiciliari e/o residenziali, rivolti a soggetti con speciale disagio clinico e sociale (Alzheimer, depressione refrattaria al trattamento, parkinson avanzato, autismo, disordini alimentari, alcolismo, disagio psichico, cure palliative, ecc.);

- promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici;

- centri di ascolto, prevenzione, assistenza per minori, tossicodipendenti, vittime dell'alcolismo e malattie sociali in genere;

- promuovere ed organizzare l'attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi in base alla L.R. 22/86;

La Società Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto,

stipulare convenzioni, costituire società miste con enti pubblici, progetti di partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;

- l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- la formazione e l'aggiornamento del personale;
- l'utilizzo del volontariato;
- la realizzazione e la gestione, anche attraverso convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di un pronto soccorso e di un consultorio familiare con particolare riguardo agli anziani, minori e handicappati;
- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare terreni e fabbricati, anche demaniali procedendo con i relativi adempimenti, stabilimenti, magazzini, macchinari ed attrezzature necessari per la realizzazione degli scopi sociali;
- collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati, per l'organizzazione e lo svolgimento di attività di laboratorio informatico e multimediale, con adeguate attrezzature.

La Cooperativa Sociale si prefigge, anche attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, art. 1, comma 1° lett. B) e successive modifiche ed integrazioni, la stipula di convenzioni con Enti

Pubblici ai sensi dell'art.5 della stessa legge per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1° e la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazioni, pronto intervento con Enti Pubblici in riferimento anche alla circolare del Ministro del Lavoro n°153\96 e precisamente:

- acquisto, vendita, permuta, lottizzazione, costruzione, affitto, amministrazione e conduzione, gestione e utilizzo in genere di qualunque tipo di immobili;
- costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi.
- organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi ed eventi;
- organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;
- gestire interventi per la difesa dell'ambiente;
- trasporto alunni;
- elaborazione progetti globali;
- servizi di pulizia sanificazione e disinfestazione presso enti pubblici e privati

La Cooperativa per i fini di cui agli scopi sociali del presente statuto può:

- provvedere all'istituzione e alla gestione di corsi per la formazione e l'aggiornamento, qualificazione e

riqualificazione dei soci e non;

- acquistare, gestire, costruire, rimodernare o ampliare, prendere in affitto o in gestione: impianti di soggiorno e centri vacanze, campeggi, lidi balneari, villaggi turistici, ostelli, alberghi, affittacamere, ristoranti, attività agrituristiche, tavole calde, trattorie, autogrill, sale ricevimento, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panifici, biscottifici, rosticcerie, mense, discoteche, bar, pub, birrerie, chioschi, sale da ballo, balere, sale cinematografiche, palestre, impianti sportivi, sale da gioco, attività pubblicitarie;

- acquistare, noleggiare, attrezzature tecniche e mezzi di trasporto necessarie per la realizzazione degli scopi sociali;

- realizzazione e gestione di Project Financing (Finanza di progetto), strumenti che consentono il finanziamento di opere pubbliche e private di pubblica utilità;

- gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto e trasporto persone conto terzi;

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società Cooperativa potrà

- partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni, costituire società miste con enti pubblici, progetti di

partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione, l'erogazione e le forniture dei servizi;

- partecipare a Consorzi, Società Consortili, raggruppamenti di imprese di cui alle leggi vigenti, Società di capitale e a Società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e assimilabili ai propri ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali;

- la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;

- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, bancarie, ipotecarie, necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Essa potrà aderire a consorzi di cooperative e a confederazioni ed associazioni Cooperativistiche;

- per il raggiungimento degli scopi sociali sopradetti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni Ente;

- la cooperativa potrà istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.52 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere tutte le attività previste nel presente statuto in proprio o per conto di enti pubblici e privati e consorzi di direttamente o tramite terzi sia sul territorio nazionale e anche su quello estero.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

ART.7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al

minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del

numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I soci svantaggiati di cui all'art.4 della Legge n.391/91 ricoprono almeno il 30% dei lavoratori occupati nella cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59/92.

Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono

essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento di tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART.8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il

nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede

di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.9 - QUOTE

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART.10 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata verso gli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART.11 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del

medesimo.

ART.12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di fare parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART.13 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci

a norma dell'art.2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; abbia subito provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito

delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

Nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento;

Nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3. nel caso indicato all'articolo 2531;

4. nei casi previsti dall'articolo 2286;

5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;

6. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto requisiti richiesti per l'ammissione;

7. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza della cooperativa senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziale richiamo dei fattori posti a base della deliberazione.

L'esclusione diventa operante dall'esclusione nel libro dei soci da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

ART.15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai

sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART.17 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dei soci e dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai sensi di legge;

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519 2° c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART.19 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART.20 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi

- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART.21 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) a remunerare le quote conferenti dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

f) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera f), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART.22 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione;

c) Organo di controllo (se si verificano i presupposti di legge).

CAPO I

ASSEMBLEA

ART.23 - DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.24 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza, con lettera raccomandata.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telex, posta elettronica ed altri mezzi similari) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART.25 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero

dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

ART.26 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

ART.27 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni

previste dall'art.2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza all'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere

la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti

su supporto informatico corredato di firma digitale.

Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Di seguito esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungono i quorum deliberativi previsti.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.28 - COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea, fatta eccezione per il primo consiglio di amministrazione che viene nominato nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci

cooperatori persone giuridiche, pertanto ai sensi dell'art.2542 c.c. è possibile, nei limiti suddetti, la nomina di amministratori non soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fra tutti i membri.

ART.29 - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso della firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., fermo restando che non potranno altresì essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico con i soci. Entro gli stessi limiti di legge il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'assemblea dallo Statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea;

- stabilire compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;

- redigere il bilancio;

- compilare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

- accettare contributi dello Stato o di altrui Enti Pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;

- assumere lavori ed assegnarli;

- convenire prezzi ed esigerli;

- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;

- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie;

- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad

altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;

- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

- affidare incarichi per elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

- fare elezioni di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei

sui componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella realizzazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

ART.30 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di

quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuta a

norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART.31 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente del consiglio di amministrazione è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento

del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

Organo di Controllo

ART.32 - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 e 2543 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, i soci nominano l'organo di controllo composto da un solo membro effettivo o il revisore o il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, o altro diverso Organo di Controllo scelto dai soci tra quelli previsti dalle leggi vigenti al momento della nomina.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione e per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato dovrà essere composto da un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti

in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 codice civile.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e2403/bis cc. ed inoltre può esercitare il controllo contabile. In relazione a ciò egli deve essere un revisore contabile . Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del codice civile.

ART.33 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART.34 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART.35 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART.36 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,

di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART.37 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART.38 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.39 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 40 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le

norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione
nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative
sociali.

Firmato:

Gumina Rosalia n.q.

Giuseppe Pilato Notaio